Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 9 novembre 1937 - ANNO XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati del relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 28 aprile 1937-XV, n. 1825.

Modificazione del regolamento per l'esecuzione della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 301, che modifica l'art. 5 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato;

Visto il regolamento per la esecuzione della predetta legge approvato con R. decreto 15 aprile 1928-VI, n. 1024;

Visto il R. decreto 17 dicembre 1934-XIII, n. 2133, sulle attribuzioni, dipendenza e sedi dei maggiori generali medici ispettori;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I primi due commi dell'art. 15 del regolamento per la esecuzione della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, approvato con R. decreto 15 aprile 1928-VI, n. 1024, sono sostituiti dai seguenti:

« Presso gli Ispettorati ora detti si costituirà una Commissione di seconda istanza composta del generale medico ispettore e dei due ufficiali medici addetti all'Ispettorato — da sostituirsi, durante le assenze temporanee, con ufficiali medici addetti ad altri servizi, all'uopo prescelti — dei quali il meno anziano disimpegnerà le funzioni di segretario.

« Il generale medico ispettore, quando il caso lo richieda, potrà fare sottoporre il visitando ad esame da parte di un ufficiale medico specialista, che rilascerà una dettagliata relazione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 10. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 luglio 1937-XV, n. 1826.

Approvazione del regolamento per la esecuzione del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, istitutivo del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, istitutivo del corpo ufficiali in congedo della giustizia militare, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936-XIV, numero 818, quale risulta modificato dall'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Il corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare fa parte del Regio esercito. Ai suoi componenti si applicano, in quanto non sia diversamente stabilito dalle particolari norme che li concernono, tutte le disposizioni relative agli ufficiali del Regio esercito delle categorie di complemento e della riserva, nonchè agli ufficiali del Regio esercito in congedo assoluto.

Art. 2.

L'assegnazione degli ufficiali della giustizia militare alle funzioni e agli uffici giudiziari si effettua, in pace e in guerra, in conformità delle disposizioni di legge in vigore per i magistrati e cancellieri della giustizia militare in attività di servizio.

La direzione degli uffici o servizi giudiziari, dove prestano servizio ufficiali di una stessa categoria (magistrati o cancellieri) ma dei vari ruoli del corpo in congedo della giustizia militare spetta, sia in pace sia in guerra, a parità di grado rivestito nel corpo stesso, agli ufficiali del ruolo ordinario iscritti di diritto ai sensi del primo comma degli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, ancorchè non richiamati in servizio militare; e in mancanza, agli ufficiali dei vari ruoli, nel seguente ordine di precedenza: ruolo ausiliario, ruolo ordinario (iscritti a domanda), ruolo di riserva.

Tra gli ufficiali dello stesso ruolo e categoria (magistrati o cancellieri) la precedenza è determinata, a parità di grado, dall'anzianità relativa nel grado stesso.

Negli uffici dove prestano servizio ufficiali della categoria magistrati e ufficiali della categoria cancellieri, la direzione del servizio spetta, salvo sempre le disposizioni dei commi precedenti, agli ufficiali della categoria magistrati, qualunque sia il loro grado.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RUOLO ORDINARIO.

Art. 3.

All'atto del primo impianto del ruolo ordinario, i posti che rimangono vacanti dopo l'iscrizione di diritto dei magistrati e cancellieri della giustizia militare in attività di servizio

sono coperti mediante la nomina delle persone indicate nell'art. 31 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, quale risulta modificato dall'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, con precedenza per quelle indicate nella lettera *a*), che rivestirono la qualità di ufficiali del disciolto corpo della giustizia militare, e per quelle indicate nella lettera *c*) dello stesso articolo.

Art. 4.

L'attribuzione del grado militare iniziale, quale ufficiale del corpo della giustizia militare, alle persone di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'art. 31 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, nonchè a quelle di cui alla lettera *b*) di detto articolo che furono già ufficiali in servizio permanente effettivo del disciolto corpo della giustizia militare, è effettuata in base all'equiparazione stabilita dall'art. 3 del R. decreto-legge con l'ultimo grado gerarchico da esse rivestito in servizio negli organici della magistratura o delle cancellerie della giustizia militare.

Agli effetti di questa equiparazione, gli appartenenti ai soppressi ruoli della giustizia militare, che non furono inquadrati nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sono considerati come se fossero stati rivestiti del grado gerarchico corrispondente al grado funzionale che essi possedettero nei predetti cessati ruoli. Per stabilire la corrispondenza al grado di Regio vice avvocato militare e parificato o di sostituto avvocato militare di 1ª e 2ª classe e parificati, si applica la disposizione del primo capoverso dell'art. 18 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, numero 2903, la quale, per la parte relativa ai maggiori e ai capitani, è estesa ai sostituti avvocati militari dei soppressi ruoli, assimilati ai predetti gradi.

Art. 5.

Il grado militare iniziale, che può essere attribuito ai liberi professionisti già ufficiali di complemento del disciolto corpo della giustizia militare, è quello medesimo che essi possedevano in detto corpo, sempre quando non sia inferiore a quello cui potrebbero aspirare in conformità degli articoli 8 e 10 del presente decreto, nel quale caso saranno ammessi al trattamento preveduto dai detti articoli.

Art. 6.

Salvo il disposto dell'art. 22 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, e dell'art. 3 del presente decreto, costituisce titolo di preferenza il fatto di avere lodevolmente esercitato, per non meno di due anni, presso un tribunale militare, le funzioni inerenti alla categoria cui il candidato aspira.

Art. 7.

Per le ammissioni prevedute dalle lettere *a*) e *b*) degli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, hanno la precedenza i magistrati e i cancellieri a riposo della magistratura ordinaria.

Art. 8.

Ai liberi professionisti di cui alla lettera *b*) dell'art. 4 e agli avvocati o procuratori laureati indicati nella lettera *d*) dell'art. 31 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, quale risulta modificato dall'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, può essere attribuito il grado di:

a) tenente;

b) capitano, qualora abbiano un minimo di esercizio professionale di anni quindici, se avvocati, e di anni diciotto, se procuratori laureati in giurisprudenza;

c) maggiore, qualora:

siano professori di diritto, incaricati in una Regia università del Regno da almeno cinque anni;

abbiano, negli altri casi, un minimo di esercizio professionale di anni diciotto, se avvocati, e di anni venti, se procuratori laureati in giurisprudenza, e superino, in entrambi i casi, apposito esperimento;

d) tenente colonnello, qualora:

siano professori di diritto, incaricati in una Regia università del Regno da almeno dieci anni;

abbiano, negli altri casi, un minimo di esercizio professionale di anni venti, se avvocati, e di anni ventidue, se procuratori laureati in giurisprudenza, e superino, in entrambi i casi, apposito esperimento.

Il limite minimo di servizio professionale richiesto per i gradi di capitano, maggiore (eccettuati, per questo grado, i professori incaricati di cui alla precedente *c*) e tenente colonnello, è ridotto di anni quattro per coloro che furono ufficiali del disciolto corpo della giustizia militare, per i funzionari delle amministrazioni militari indicati alla lettera *d*) dell'art. 31 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, quale risulta modificato dall'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395 e per coloro che prestarono per almeno due anni lodevole servizio come magistrati presso i tribunali militari, o superarono l'esame di ammissione per la iscrizione nell'albo degli avvocati, o siano liberi docenti nelle Regie università o istituti parificati.

Art. 9.

Ai liberi professionisti di cui alla lettera *b*) dell'art. 5 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, può essere attribuito il grado di:

a) sottotenente;

b) tenente, qualora abbiano un minimo di esercizio professionale di anni sei;

c) capitano, qualora abbiano un minimo di esercizio professionale di anni diciotto;

d) maggiore, qualora abbiano un minimo di esercizio professionale di anni ventidue, e superino apposito esperimento.

Il limite minimo di esercizio professionale richiesto per il grado di tenente, capitano e maggiore, è ridotto di anni quattro per i laureati in giurisprudenza.

Art. 10.

Per stabilire la durata dell'esercizio professionale degli avvocati e dei procuratori, agli effetti degli articoli 8 e 9 del presente decreto, viene computato anche il periodo in cui essi abbiano esercitata la professione, rispettivamente, di procuratore e di avvocato.

A parità di durata dell'esercizio professionale cumulativo, sono preferiti quelli che posseggono il titolo di avvocato.

Per i funzionari delle amministrazioni militari indicati alla lettera *d*) dell'art. 31 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, quale risulta modificato dall'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, il periodo di tempo trascorso in servizio di ruolo è considerato, per gli effetti di cui all'articolo 8, equivalente a un analogo periodo di esercizio della professione di avvocato o procuratore.

Art. 11.

Sono dispensati dall'esperimento di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto i funzionari delle amministrazioni militari di cui alla lettera *d*) dell'art. 31 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, quale risulta modificato dall'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395,

e i liberi professionisti, che abbiano prestato almeno due anni di lodevole servizio presso un tribunale militare, con funzioni, rispettivamente, di magistrati o di cancellieri, e siano già in possesso del grado, cui aspirano, in altre armi o corpi del Regio esercito o della Regia marina o della Regia aeronautica. Agli effetti di tale dispensa, il servizio prestato come segretario estensore è equiparato a quello prestato come magistrato.

Art. 12.

Ferme le disposizioni del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, relative alla nomina di diritto dei magistrati e cancellieri della giustizia militare in attività di servizio, gli aspiranti alla nomina a ufficiale del corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare devono farne domanda al Ministro per la guerra, per il tramite della Regia avvocatura generale militare, entro i limiti di tempo, che saranno annualmente stabiliti con apposita disposizione del Ministero della guerra, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda deve essere specificato il titolo in base al quale essi aspirano alla nomina.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1° certificato di cittadinanza;

2° certificato di nascita;

3° copia del foglio matricolare, se l'aspirante è militare di truppa in congedo, o dello stato di servizio, se è ufficiale, rilasciati dall'autorità militare;

4° certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista.

Dovranno inoltre essere allegati:

a) per i funzionari a riposo: copia dello stato di servizio;

b) per i liberi professionisti, avvocati e procuratori: certificato comprovante l'iscrizione nell'albo e la durata dell'effettivo esercizio professionale, rilasciato dal segretario del competente sindacato, nonchè, per i procuratori aspiranti alla nomina a ufficiale nella categoria magistrati, il diploma di laurea in originale o in copia autentica;

c) per i notai: certificato del presidente del competente collegio notarile.

I funzionari indicati nella lettera *d*) dell'articolo 31 del Regio decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, modificato dall'art. 5 del Regio decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, dovranno esibire i documenti indicati nelle lettere *a*) e *b*) del comma precedente.

Potranno unirsi tutti quei documenti che valgano a dimostrare la particolare competenza del concorrente nel diritto e nella procedura penale militare e nelle discipline giuridiche in genere nonchè il possesso dei titoli di preferenza cui il candidato ritiene di aver diritto. Le ferite per causa della rivoluzione fascista devono essere provate da certificato della competente Federazione provinciale del Partito Nazionale Fascista, quando non risultino da regolari variazioni matricolari.

Sono esonerati dal presentare i certificati di cui ai numeri 1° e 2° gli aspiranti funzionari in servizio nelle amministrazioni dello Stato.

Art. 13.

Ricevuta la domanda di cui all'articolo precedente, il Regio avvocato generale militare dispone perchè l'autorità sanitaria militare accerti se i concorrenti posseggano i requisiti ordinari d'idoneità fisica; e, in aggiunta alla dichiarazione emessa da detta autorità, unisce al fascicolo:

a) il certificato penale generale;

b) il certificato di buona condotta;

c) ogni altra informazione, che abbia ritenuto di assumere a corredo della documentazione pervenutagli.

Art. 14.

Le domande degli aspiranti e i relativi documenti sono sottoposti al giudizio della commissione del personale, di cui all'art. 10 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e successive modificazioni.

Quando detta commissione procede al giudizio suindicato per la nomina ad ufficiali in congedo della giustizia militare — categoria magistrati —, le funzioni di segretario sono esercitate, oltre che dai magistrati indicati nell'art. 11 del R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, convertito in legge con la legge 18 giugno 1931-IX, n. 919, anche da un ufficiale del corpo di Stato maggiore del Regio esercito e da un funzionario civile del Ministero della guerra, designati dal Ministro. I segretari che intervengono alla seduta hanno voto consultivo.

Art. 15.

L'esperimento di cui ai precedenti articoli 8 e 9 consiste nella prova prescritta dall'art. 15 del R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, convertito in legge con la legge 18 giugno 1931-IX, n. 919, rispettivamente per i magistrati e per i cancellieri, e si applicano ad esso le disposizioni dei commi quinto e sesto dell'art. 20 e quelle dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2903, modificate con l'art. 15, n. 1, del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, convertito in legge con la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1243.

L'esperimento ha luogo in Roma avanti a una commissione composta in conformità dell'art. 14 del R. decreto 26 gennaio 1931-IX, n. 122, sostituito, per l'esperimento degli aspiranti alla categoria cancellieri, a uno dei due magistrati del tribunale supremo militare il cancelliere capo presso il tribunale medesimo.

Funziona, in ogni caso, come segretario un funzionario civile del Ministero della guerra, designato dal Ministro.

Art. 16.

La commissione del personale procede alla formazione delle graduatorie per i singoli ruoli e per le singole categorie, proponendo per ognuno degli aspiranti l'attribuzione del grado militare.

Art. 17.

Le domande, unitamente ai fascicoli dei documenti e ai verbali della commissione, contenenti le proposte di cui all'articolo precedente, sono rimesse dal Regio avvocato generale militare al Ministro per la guerra, che giudica insindacabilmente sulle proposte presentate.

Disposizioni relative al ruolo di riserva.

Art. 18.

Fatta eccezione per la limitazione dei posti di organico, le norme degli articoli da 3 a 17 del presente decreto si applicano anche agli aspiranti al ruolo di riserva, che non devono esservi iscritti d'autorità.

Art. 19.

Sono iscritti d'autorità nel ruolo di riserva anche i magistrati militari in servizio come riassunti in applicazione dell'art. 28 del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, convertito in legge con la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1243.

La loro anzianità assoluta è determinata come stabilito dal capoverso dell'art. 39.

Art. 20.

Le persone, la cui iscrizione nel ruolo di riserva non deve effettuarsi di autorità, per potervi essere ammesse devono aver superato i limiti di età per l'appartenenza al ruolo ordinario.

Tuttavia, i sostituti avvocati generali militari a riposo, che rivestirono la qualità di ufficiale generale in servizio permanente effettivo nel disciolto corpo della giustizia militare, vi possono essere inscritti anche se non abbiano superato detto limiti di età, sempre quando abbiano superato quello stabilito per i sostituti avvocati generali militari dal decreto luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 457.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RUOLO AUSILIARIO.

Art. 21.

Per gli ufficiali del ruolo ausiliario si osservano, in quanto applicabili, tutte le disposizioni del presente decreto, inerenti agli ufficiali del ruolo ordinario, che siano funzionari della giustizia militare in attività di servizio.

Art. 22.

Per la formazione del ruolo ausiliario, il Ministro per la guerra, con suo decreto, emanato di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fissa annualmente il numero dei posti disponibili in ciascuna categoria e in ciascun grado.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 23.

Due terzi dei posti complessivamente disponibili nella categoria magistrati sono coperti con la nomina delle persone indicate nella lettera *a*) del primo comma dell'art. 14 del R. decreto 28 novembre 1935-XIV, n. 2397.

L'altro terzo è coperto per metà con le persone indicate nella lettera *b*) e per metà con quelle indicate nella lettera *c*) dell'articolo predetto.

Le frazioni sono computate in aggiunta ai posti indicati nel primo comma del presente articolo. Nello stesso modo si provvede per i posti, che non si riuscisse a coprire con le persone di cui al secondo comma.

Dei titoli di preferenza indicati nell'art. 22 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, si tiene conto entro i limiti di ripartizione dei posti stabiliti dal presente articolo.

Art. 24.

Coloro, che, a termini dell'art. 14 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, gradiscono l'incarico, ovvero hanno facoltà di fare domanda per l'iscrizione nel ruolo ausiliario, debbono rispettivamente darne comunicazione o inviare domanda, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale indicato nell'art. 22 del presente decreto, al Ministro per la guerra, per il tramite del Regio avvocato generale militare.

La domanda deve essere annotata dal capo delle rispettive amministrazioni, che riferirà sul merito e sulle attitudini specifiche del funzionario.

Alla domanda, redatta secondo le leggi sul bollo, sono uniti la copia dello stato di servizio e il certificato di nascita.

Art. 25.

Il Regio avvocato generale militare, ricevuta la comunicazione o la domanda di cui al precedente articolo, dispone perchè il concorrente, qualora già non rivesta il grado di ufficiale, sia sottoposto a visita da parte dell'autorità sanitaria militare, al fine di accertarne i requisiti di idoneità fisica, e assume, in quanto occorra, ogni altra notizia atta ad accertarne i meriti, rimettendo i singoli fascicoli col proprio parere al Ministro per la guerra.

Il Ministro, se aderisce alla proposta di accoglimento e se concorre l'assenso del Ministro da cui il funzionario dipende, restituisce il fascicolo al Regio avvocato generale militare, perchè tenga presente l'aspirante nella formazione della graduatoria per i singoli gradi.

Art. 26.

Il Regio avvocato generale militare provvede a formare la graduatoria per i singoli gradi di cui all'articolo precedente, quando gli siano state restituite tutte le comunicazioni e le domande accolte, di cui al precedente articolo, previo accertamento che con esse tutti i posti messi a concorso possono essere ricoperti e che quelli della categoria magistrati possano, almeno per due terzi, essere assegnati a magistrati in servizio della magistratura ordinaria.

Se, nonostante le comunicazioni e le domande presentate da magistrati e da cancellieri, non si raggiunga il numero fissato, il Regio avvocato generale militare richiede al Ministero di grazia e giustizia ulteriori proposte di designabili d'autorità, in modo da completare con tali indicazioni i posti che rimarrebbero scoperti nei vari gradi per ciascuna categoria; provvedendo quindi anche alla conseguente istruzione, come è disposto nell'articolo precedente.

Nella formazione della graduatoria si ha riguardo, per ciascun grado, all'ordine di precedenza con cui i diversi gruppi di funzionari designabili a ufficiali della categoria magistrati sono indicati nell'art. 14 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397. Per ciascun gruppo viene rispettato l'ordine di anzianità, secondo cui i funzionari sono iscritti nei ruoli dell'amministrazione di provenienza.

Art. 27.

La graduatoria è sottoposta dal Regio avvocato generale militare all'approvazione del Ministro per la guerra.

Il Ministro, prima di decidere, può richiedere il parere alla commissione di cui all'art. 14 del presente decreto, in conformità del quale il Regio avvocato generale militare formulerà, a seconda dei casi, proposta successiva.

Art. 28.

La designazione di ciascun funzionario cessa di avere effetto, quando venga a mancare alcuna delle condizioni prescritte; la relativa vacanza è coperta secondo le norme dettate nel presente decreto per la formazione del ruolo medesimo.

La designazione cessa di avere effetto altresì in caso di riduzione dei posti disponibili fissati annualmente dal Ministro per la guerra; nel qual caso deve essere eliminato per ciascun grado un numero di designati, corrispondente ai posti ridotti, a cominciare dall'ultimo iscritto.

Art. 29.

Il ruolo ausiliario è costituito, in tutto o in parte, dal Ministro per la guerra (nei casi di cui all'articolo 2, ultimo capoverso, del R. decreto 28 novembre 1935-XIV, n. 2397), con suo decreto, col quale rende esecutiva la graduatoria dei designati indicata negli articoli 26 e 27, limitatamente in ogni grado e categoria, alle necessità del servizio della giustizia militare.

All'atto della costituzione del ruolo ausiliario della giustizia militare, alle persone indicate nel comma precedente è attribuito con decreto Reale il grado, per cui erano state designate.

Qualora constatate necessità del servizio della giustizia militare rendano necessarie di superare i limiti di cui al primo comma, il Ministro per la guerra, su proposta del Re-

gio avvocato generale militare, ha facoltà di aumentarlo, senza superare il numero dei posti disponibili in ciascuna categoria e in ciascun grado, di cui all'articolo 22, rendendo esecutiva la graduatoria per gli altri designati, il cui richiamo sia ravvisato indispensabile; e ad essi è attribuito senz'altro il grado, che loro compete come ufficiali della giustizia militare, a tenore del comma precedente.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AVANZAMENTO.

Art. 30.

La promozione al grado superiore è effettuata in ogni caso con decreto Reale.

Art. 31.

Le promozioni normali degli ufficiali provenienti dai liberi professionisti sono effettuate su proposta della commissione del personale.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 32.

Fermi gli altri titoli preferenziali stabiliti nel R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, e nel presente decreto, gli aspiranti, a domanda, alla iscrizione nei ruoli del corpo della giustizia militare, che siano ufficiali in congedo di altre armi e corpi del Regio esercito o della Regia marina o della Regia aeronautica, sono preferiti agli aspiranti a domanda che non rivestono tale qualità.

Art. 33.

Per l'applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, si provvede con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra; di concerto, rispettivamente, con il Ministro per la marina e per l'aeronautica nel caso che l'ufficiale nominato appartenga all'una o all'altra di queste forze armate.

Art. 34.

Gli ufficiali provenienti dai liberi professionisti non possono essere assegnati ad uffici giudiziari militari aventi giurisdizione sui Comuni ove essi hanno esercitato la loro professione nell'ultimo biennio.

Art. 35.

Gli ufficiali sono collocati nel ruolo ordinario, nel ruolo ausiliario e in quello di riserva in due gruppi distinti, a seconda che appartengano alla categoria dei magistrati o a quella dei cancellieri.

Art. 36.

In ciascuna delle predette categorie del ruolo ordinario, i funzionari della giustizia militare in attività di servizio sono collocati nello stesso ordine di anzianità in cui si trovano nei ruoli civili della giustizia militare; successivamente vengono collocati gli iscritti a domanda, nell'ordine della graduatoria di cui all'art. 16 del presente decreto.

In caso di nuova nomina di ufficiali iscritti di diritto, questi prendono posto dopo l'ultimo pari grado iscritto di diritto e avanti al primo iscritto a domanda.

Art. 37.

Nel primo impianto del ruolo di riserva, l'anzianità relativa degli ufficiali iscritti di autorità a sensi del precedente art. 19 è determinata dalla data del decreto di nomina al grado civile, in base al quale hanno conseguito il grado militare nel corpo in congedo della giustizia militare. Gli altri ufficiali sono iscritti, in ciascuna delle categorie cui appartengono (e, per la categoria dei magistrati, dopo i predetti), nell'ordine della graduatoria di cui all'art. 16 del presente decreto.

Per le iscrizioni successive degli ufficiali non provenienti dal ruolo ordinario, ciascuno di essi verrà collocato subito dopo l'ultimo pari grado della propria categoria. A parità di anzianità assoluta, precedono quelli che vi sono iscritti di autorità.

Art. 38.

L'anzianità relativa degli ufficiali del ruolo ausiliario viene determinata dalla graduatoria di cui all'art. 26.

Art. 39.

L'anzianità assoluta dei magistrati e cancellieri iscritti di diritto è quella di nomina al corrispondente grado civile cui sono equiparati.

In tutti gli altri casi essa corrisponde alla data del decreto di nomina.

Art. 40.

Ai fini della prestazione del giuramento di fedeltà degli ufficiali del corpo in congedo della giustizia militare resta stabilito:

sono dispensati dal prestare un nuovo giuramento tutti coloro che, al momento della nomina ad ufficiali della giustizia militare, già rivestivano grado di ufficiale in congedo del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica e che avevano già prestato giuramento;

sono altresì dispensati i magistrati e i cancellieri in servizio attivo della giustizia militare, che abbiano già prestato il giuramento prescritto per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, ancorchè nella loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo del soppresso corpo della giustizia militare o di militarizzati ai sensi del decreto Luogotenenziale 27 aprile 1916, n. 494.

Tutti gli altri presteranno il prescritto giuramento di fedeltà con le modalità, che saranno stabilite dal Ministero della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 11. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 agosto 1937-XV, n. 1827.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 11 chiese della Diocesi di Lodi in provincia di Milano.

N. 1827. R. decreto 26 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 11 chiese della Diocesi di Lodi situate in provincia di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 settembre 1937-XV.
Costituzione del Comitato corporativo per lo zucchero.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Ritenuta la necessità di provvedere, secondo il voto espresso dalla Corporazione delle bietole e dello zucchero, alla costituzione di un Comitato corporativo per la disciplina dell'attività economica riferentesi allo zucchero;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

È costituito, presso il Ministero delle corporazioni, il Comitato corporativo per lo zucchero.

Art. 2.

Esso dovrà provvedere alla disciplina della produzione e del commercio dello zucchero allo scopo di favorire il più largo consumo di tale prodotto e la maggiore possibile utilizzazione dei prodotti agricoli nazionali.

Art. 3.

Sono chiamati a far parte del Comitato:
l'on. dott. Vincenzo Casalini, in rappresentanza del P.N.F., presidente;
l'on. gr. uff. Emilio Arlotti e il comm. dott. Ernesto Risso, per la categoria degli industriali saccariferi;
il comm. Pietro Cataldo e il dott. Piero Mensi, per la categoria dei lavoratori dell'industria saccarifera;
il comm. Benvenuto Pelà, per la categoria dei bieticultori;
il prof. Aulo Marchi, per la categoria dei lavoratori della bieticultura;
l'on. Mario Racheli, per la categoria dei commercianti;
il dott. Tullio Cosma, per la categoria dei lavoratori del commercio;
l'on. prof. Felice De Carli, per i chimici liberi professionisti;
il gr. uff. dott. Ivo Bagli, o in sua vece il comm. dott. Mario Alinei, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
il comm. dott. Amedeo Apicella, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
il comm. Giuseppe Ferretti, in rappresentanza del Sottosegretario di Stato per gli scambi e le valute.

Art. 4.

Alle riunioni del Comitato partecipano anche:
il gr. uff. dott. Anselmo Anselmi, in rappresentanza della Direzione generale del lavoro e del Segretario delle corporazioni;
il gr. uff. dott. Ernesto Santoro, in rappresentanza della Direzione generale dell'industria;
il comm. dott. Erasmo Caravale, in rappresentanza della Direzione generale del commercio.
I membri di cui al precedente comma possono farsi rappresentare in caso di assenza o di impedimento, da funzionari dei rispettivi servizi. Il direttore generale del Lavoro e del Segretariato delle corporazioni può farsi rappresentare dal funzionario incaricato delle funzioni di segreteria ai sensi dell'art. 6.
Alle riunioni del Comitato intervengono, con facoltà di farsi sostituire in caso di assenza o di impedimento, i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro, dei lavoratori, dei professionisti e degli artisti e dell'Ente nazionale della cooperazione.

Art. 5.

Alle riunioni del Comitato potranno altresì essere invitati, previa designazione dei rispettivi Ministeri, altri funzionari delle Amministrazioni interessate ai problemi da discutere, e persone particolarmente esperte.

Art. 6.

Le funzioni di segreteria saranno esercitate da un delegato corporativo.

Roma, addì 9 settembre 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(3769)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 ottobre 1937-XV.
Condizioni alle quali avrà luogo l'incorporazione del Monte di pegni di Pistoia nella Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduto il R. decreto del 16 settembre 1937-XV, n. 1710, con il quale è stata disposta l'incorporazione del Monte di pegni di Pistoia nella Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia;
Sentito il Comitato dei Ministri, di cui al citato Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Decreta:

L'incorporazione del Monte di pegni di Pistoia nella Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, di cui al R. decreto 16 settembre 1937-XV, n. 1710, avrà luogo alle condizioni fissate nelle deliberazioni 23 settembre 1936-XIV, e 1° ottobre 1936-XIV degli Enti interessati e più particolarmente alle seguenti:
1° assunzione da parte della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e passività del Monte di pegni di Pistoia;
2° incameramento da parte della Cassa di risparmio sopraindicata del patrimonio e riserve del Monte di pegni di Pistoia a copertura delle perdite;
3° continuazione da parte della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia del servizio di pegnorazione mediante istituzione di una propria sezione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3746)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 ottobre 1937-XVI.
Trattamento di quiescenza del personale del cessato Monte dei pegni di Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto l'art. 5 del R. decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 117, con il quale è stata disposta l'incorporazione del Monte dei pegni di Roma nella Cassa di risparmio di Roma;

Decreta:

Art. 1.

Al personale di ogni categoria o grado del cessato Monte dei pegni di Roma, del quale il commissario straordinario della Cassa di risparmio di Roma, valendosi dei poteri discrezionali accordatigli dall'art. 5 del R. decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 117, stabilisca l'allontanamento dal servizio, verrà effettuata la liquidazione della pensione o dell'indennità o di qualsiasi altro trattamento che possa spettargli in virtù dei regolamenti e disposizioni vigenti.

Art. 2.

Al personale contemplato nell'art. 1, il cui allontanamento dal servizio sia determinato, a giudizio insindacabile del commissario straordinario, da ragioni inerenti alla sistemazione dei servizi della Cassa di risparmio di Roma, sarà usato il seguente trattamento, in aggiunta a quello spettantegli a norma dello stesso articolo 1:

a) al personale di ruolo verrà corrisposta, per una sola volta, una somma pari all'importo delle retribuzioni fondamentali percepite nel 1936, o alla metà di esse, o ad un terzo di esse, secondo che l'anzianità di servizio sia superiore agli anni 20, agli anni 10 o agli anni 3;

b) al personale fuori ruolo verrà usato lo stesso trattamento di cui al comma *a*) ridotto però della metà;

c) al personale al quale, in caso di normale cessazione dal servizio, verrebbe concessa una liquidazione in base alle disposizioni della legge sul contratto d'impiego privato, sarà aggiunta per una sola volta la corresponsione di tre, due o una mensilità, secondo che l'anzianità di servizio sia superiore agli anni 20, agli anni 10 o agli anni 3;

d) ai titolari delle Agenzie autorizzate di pegno, in aggiunta all'importo del fondo di previdenza verrà corrisposta, per una sola volta, la somma di L. 4500, o di L. 3000 o di L. 1500, secondo che l'anzianità di servizio sia superiore agli anni 20, agli anni 10 o agli anni 3;

e) nel trattamento economico da corrispondersi agli uscieri che dovessero usufruire del presente articolo, la quota per l'alloggio sarà considerata corrispondente alla somma di L. 600.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3768)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1937-XV.
Autorizzazione all'apertura di tre succursali della Società anonima veneta Prove - Assaggio - Stagionatura e Magazzini bozzoli e sete di Treviso.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la legge 12 maggio 1930, n. 685, concernente l'autorizzazione per l'apertura di succursali di Magazzini generali;

Vista la domanda in data 17 maggio 1937-XV della Società anonima veneta Prove - Assaggio - Stagionatura e Magazzini bozzoli e sete, con sede in Treviso, intesa ad ottenere la autorizzazione ad istituire e gestire tre succursali dei propri Magazzini generali — in locali di proprietà — rispettivamente situati in Fiera di Treviso, Oderzo e Silea;

Vista la deliberazione in data 6 settembre 1937-XV con cui il Consiglio provinciale delle corporazioni di Treviso ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima veneta Prove - Assaggio - Stagionatura e Magazzini bozzoli e sete, con sede in Treviso, è autorizzata ad istituire e gestire in Fiera di Treviso, Oderzo e Silea tre succursali per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate.

Ai depositi di merce in dette succursali saranno applicati il regolamento e le tariffe approvati dal Consiglio provinciale della economia corporativa nella seduta del 4 aprile 1934-XII.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Treviso provvederà alla esecuzione del presente decreto e proporrà al Ministero — entro sei mesi dalla pubblicazione di questo — l'ammontare della cauzione che la Società anzidetta deve versare a norma di legge per l'esercizio delle succursali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(3754)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1937-XVI.
Autorizzazione alla cattura di lepri a scopo di ripopolamento in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 24 e 33 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Fara d'Adda (Bergamo);

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Bergamo;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Bergamo è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni.

(3755)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GUERRA

ISPETTORATO DELLA MOTORIZZAZIONE

Elenco dei tipi di autocarri pesanti e di trattori agricoli esistenti in commercio, che ai sensi del R. decreto 1449 del 21 settembre 1933-XI possono ottenere il brevetto di conformità.

Il Ministero della guerra rende noto che i seguenti tipi di autocarri pesanti e di trattori agricoli, soddisfacenti, alle condizioni richieste dal R. decreto 1449 del 21 settembre 1933-XI, possono ottenere il brevetto di conformità per il triennio 1938-1939-1940, ai sensi del Regio decreto stesso.

Autocarri pesanti.

Autocarro tipo 633 N. della ditta Fiat di Torino;
Autocarro tipo RO con passo non superiore a m. 4,25 della ditta Lancia di Torino;
Autocarro tipo D. 80 M.N. della ditta Isotta Fraschini di Milano;
Autocarro O.M. tipo I C.R.D. della Soc. An. O.M. di Brescia;
Autocarro O.M. tipo 3 B.O.D. della Soc. An. O.M. di Brescia.

Trattori agricoli.

Trattrice agricola P.4.M. 40 HP della Motomeccanica di Milano;
Trattrice agricola a cingolo tipo 30 (700 C.) della O.C.I. di Modena;
Trattrice agricola a cingolo tipo 20 (708 C.) della O.C.I. di Modena;
Trattore agricolo « Balilla » a cingoli 15 HP. della Soc. Motomeccanica di Milano;
Trattrice agricola P.4M.H. con pneumatici della Motomeccanica di Milano.

I premi di buona manutenzione contemplati negli articoli 14 e 15 del citato R. decreto n. 1449 per i suddetti autocarri e trattori per il triennio 1938-1939-1940 sono stabiliti nella seguente misura:

Autocarri pesanti.

Autocarro tipo 633 N. della Ditta Fiat di Torino	L.	1.500
Autocarro tipo RO con passo non superiore a m. 4,25 della ditta Lancia di Torino	»	2.000
Autocarro tipo D. 80 M.N. della ditta Isotta Fraschini di Milano	»	1.800
Autocarro O.M. tipo I C.R.D. della Società O.M. di Brescia	»	1.300
Autocarro O.M. tipo 3 B.O.D. della Società An. O.M. di Brescia	»	1.100

Trattori agricoli.

Trattore agricolo P. 4 M. 40 HP della Soc. Motomeccanica di Milano	L.	1.500
Trattrice agricola a cingolo tipo 30 (700 C.) della O.C.I. di Modena	»	1.500
Trattrice agricola a cingolo tipo 20 (708 C.) della O.C.I. di Modena	»	1.350
Trattore agricolo « Balilla » a cingoli 15 HP della Soc. Motomeccanica di Milano	»	1.000
Trattrice agricola P. 4. M.H. con pneumatici della Motomeccanica di Milano	»	1.500

(3738)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS. del Bosco » di Niscemi (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 12 dicembre 1936-XV, con il quale si è provveduto a sostituire alla liquidazione ordinaria della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS. del Bosco » di Niscemi (Caltanissetta) la speciale liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il proprio provvedimento in data 12 dicembre 1936-XV, con il quale si è nominato il prof. Gaetano Zingali commissario liquidatore ed i sigg. avv. Guglielmo Iacona, ing. Andrea Crescimone e rag. Giuseppe Puzzangara, membri del Comitato di sorveglianza della Cassa predetta;
Considerato che in seguito alla nomina del predetto avv. Guglielmo Iacona a commissario liquidatore della ripetuta Cassa agraria si rende necessario procedere alla sua sostituzione nel Comitato di sorveglianza della Cassa stessa;

Dispone:

Il geom. Salvatore Benintende di Vincenzo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS. del Bosco » di Niscemi (Caltanissetta) in sostituzione dell'avv. Guglielmo Iacona, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 ottobre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
Azzolini.

(3747)

Sostituzione del commissario straordinario della Cooperativa agricola « Indipendente » di Francavilla (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 29 ottobre 1936-XV, con il quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cooperativa agricola « Indipendente » di Francavilla (Messina);
Veduto il proprio provvedimento in data 29 ottobre 1936-XV, con il quale si è nominato commissario straordinario della Cooperativa suddetta il sig. Federico Mancuso;
Considerato che il predetto sig. Mancuso ha rassegnato le dimissioni dall'incarico sopra indicato e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Vadalà Aurelio è nominato commissario straordinario della Cooperativa agricola « Indipendente » di Francavilla (Messina) in sostituzione del sig. Federico Mancuso con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 ottobre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
Azzolini.

(3748)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a 50 posti di volontario nella carriera d'ordine.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 marzo 1924, n. 465;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1937-XV, n. 293;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1708, concernente l'ordinamento dei ruoli organici del personale d'ordine e del personale subalterno del Ministero degli affari esteri;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex-combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Vsito il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto 7 ottobre 1937-XV del Capo del Governo che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1938-XVI;

Determina:

Art. 1.

E' indetto un concorso a cinquanta posti di volontario nella carriera d'ordine del Ministero degli affari esteri ai quali potranno aspirare, nelle proporzioni previste dalle disposizioni vigenti, i sottufficiali delle Forze armate, e gli invalidi di guerra.

A tale concorso sono ammesse a partecipare le donne, alle quali, peraltro, non potranno essere assegnati più di dieci posti fra quelli messi a concorso.

Le domande scritte e sottoscritte di pugno dall'aspirante su carta da bollo da L. 6, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane, oppure all'estero, potranno far pervenire al Ministero i documenti prescritti successivamente alla presentazione delle rispettive domande, ma in ogni caso almeno dieci giorni prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'elenco degli ammessi al concorso.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali e i relativi documenti pervenissero al Ministero dopo tali termini, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami di documenti o di titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 2.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo ove egli intende gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 21° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex-combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O., dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di:

a) 2 anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non venga superato il 45° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo (compreso quello salariato) che alla data del 4 febbraio 1937-XV conti ininterrotto servizio di almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria; all'uopo non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4. Sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli;

3° certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale per la perdita dei diritti medesimi;

4° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6° certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costi-

tuzione tale da permettergli di affrontare qualsiasi clima, e non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra e che siano comunque di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira. A tale scopo l'aspirante sarà sottoposto alla visita di cui al paragrafo 820, lettera *e*) del regolamento sul servizio sanitario militare. La firma dell'ufficiale medico dovrà essere legalizzata dalla superiore Autorità militare. Per i residenti all'estero il certificato medico dovrà essere rilasciato da un medico di fiducia del R. Ufficio diplomatico o consolare competente.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O., produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex-combattenti nella guerra 1915-1918 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588, del Giornale militare del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme, avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati Mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei Caduti in guerra o per la causa fascista o dei Caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta, per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione Mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

8° diploma di ammissione ai corsi superiori dell'Istituto tecnico o dell'istituto magistrale, al liceo scientifico, al ginnasio superiore, conseguito in un istituto regio o pareggiato, oppure del diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale, regia o pareggiata. Sono altresì validi i diplomi di licenza tecnica o complementare o di licenza di scuola professionale di secondo grado, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici in una scuola regia o pareggiata;

9° certificato, su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'A. O. dal 16 gennaio 1935-XIII.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice-segretario se trattisi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, dal vice-segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento, in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice-segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista, mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice-segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sanmarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sanmarinesi, i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese, o dai Segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice-segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11° rapporto informativo sulla durata e natura del servizio, sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità dell'aspirante, con l'indicazione del giudizio complessivo, da esprimersi con le qualifiche di « ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo ». Tale documento deve essere prodotto dai soli aspiranti che siano in servizio non di ruolo alla dipendenza dello Stato e deve essere rilasciato dal competente capo dell'ufficio;

12° fotografia in doppio esemplare firmata dall'aspirante sul lato anteriore e debitamente legalizzata;

13° ogni altro titolo di servizi prestati nelle pubbliche Amministrazioni o documento che l'aspirante creda opportuno di presentare.

I certificati di nascita, i certificati medici, quelli di cittadinanza italiana e di buona condotta, nonchè lo stato di famiglia potranno anche essere rilasciati in carta non bollata, purchè nel loro contesto si faccia risultare della condizione di povertà del candidato, mediante citazione dell'attestato dell'Autorità di P. S.

I certificati del casellario giudiziario saranno rilasciati in esenzione del bollo, purchè la richiesta sia trasmessa al procuratore del Re, per il tramite del podestà, e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza.

L'adempimento delle condizioni di cui al presente articolo, non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione a tale riguardo è insindacabile.

Art. 3.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore a due mesi da quella di pubblicazione del presente decreto sotto pena di esclusione dal concorso.

La legalizzazione della firma, da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 6, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 2, insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I dipendenti statali non di ruolo che abbiano superato il limite massimo di età e chiedano l'ammissione al concorso, dovranno unire alla domanda un certificato, in carta legale, dell'Amministrazione da cui dipendono con l'attestazione della data di assunzione in servizio straordinario, della durata continuativa di questo e della qualità del servizio medesimo.

Analogo certificato dovranno produrre i dipendenti statali non di ruolo che contino due anni di servizio ininterrotto alla data del 4 febbraio 1937-XV, perchè possano aspirare alla riserva dei posti ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 5.

Le prove del concorso saranno scritte, orali e pratiche:

Prove scritte:

Parte prima - Svolgimento di un tema in lingua italiana di cultura generale con carattere più specialmente storico (Storia d'Italia dal 1815 in poi).

Parte seconda - Traduzione dal francese in italiano e dall'italiano in francese.
Parte terza - Svolgimento di un tema sull'ordinamento di un pubblico archivio secondo la legislazione vigente.
Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale:

1° Diritti e doveri dell'impiegato;
2° Storia d'Italia dal 1815 in poi, elementi di geografia fisica e politica;
3° Ordinamento fondamentale dello Stato Fascista;
4° Nozioni elementari di statistica;
5° Lettura e traduzione dal francese in italiano.

Prova pratica:

Dattilografia.

I candidati potranno nell'istanza di ammissione al concorso chiedere di sostenere prove supplementari di stenografia e di altre lingue oltre la francese.

Art. 6.

Oltre alla notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami, sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Art. 7.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172; 12 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100; 21 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

I concorrenti che abbiano conseguito la semplice idoneità senza essere compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso non acquistano alcun diritto ad essere nominati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro: CIANO.

(3766)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a 19 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 giugno 1927, n. 1330, che approva il regolamento per il reclutamento e la disciplina del personale subalterno del Ministero degli affari esteri;

Visto il R. decreto 3 dicembre 1934-XIII, n. 1945, che reca modificazioni al predetto regolamento;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1708, concernente l'ordinamento dei ruoli organici del personale d'ordine e del personale subalterno del Ministero degli affari esteri;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex-combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto 7 ottobre 1937-XV del Capo del Governo che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1938-XVI;

Determina:

Art. 1.

E' indetto un concorso a 19 posti di inserviente in prova nel ruolo organico del personale subalterno del Ministero degli affari esteri.

A tale concorso non sono ammesse a partecipare le donne.

Le domande scritte e sottoscritte dall'aspirante su carta da bollo da L. 6 corredate dei documenti di cui appresso, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali e i relativi documenti pervenissero al Ministero dopo l'anzidetto termine, anche se presentati in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 2.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo ove egli intende gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex-combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O., dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito

Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di:

a) 2 anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambi con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non venga superato il 45° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo (compreso quello salariato) che alla data del 4 febbraio 1937-XV conti ininterrotto servizio di almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria; all'uopo non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4. Sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli;

3° certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà, o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6° certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di statura non inferiore a m. 1,75 salva l'eccezione prevista dal R. decreto 3 dicembre 1934, n. 1945, modificato dall'art 8 comma 1° del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1708, che è di sana e robusta costituzione che per metta qualunque lavoro faticoso.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O., produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex-combattenti nella guerra 1915-1918 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588, del Giornale militare del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme, avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A O., dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta, per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione Mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

8° diploma di licenza elementare (compimento superiore 5ª elementare);

9° dichiarazione di avere conoscenza della lingua francese, ciò che potrà essere accertato, con apposita prova a norma del seguente art. 5;

10° certificato, su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'A. O. dal 16 gennaio 1935-XIII.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice-segretario se trattisi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, dal vice-segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento, in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica, dal Segretario del P. N. F. o da uno dei Vice-segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista, mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice-segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi, i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice-segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

11° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

12° rapporto informativo sulla durata e natura del servizio, sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità dell'aspirante, con l'indicazione del giudizio complessivo, da esprimersi con le qualifiche di « ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo ». Tale documento deve essere prodotto dai soli aspiranti che siano in servizio non di ruolo alla dipendenza dello Stato e deve essere rilasciato dal competente capo dell'ufficio;

13° fotografia in doppio esemplare firmata dall'aspirante sul lato anteriore e debitamente legalizzata;

14° ogni altro titolo di servizi prestati nelle pubbliche Amministrazioni o documento che l'aspirante creda opportuno di presentare.

I certificati di nascita, i certificati medici, quelli di cittadinanza italiana e di buona condotta, nonchè lo stato di famiglia potranno anche essere rilasciati in carta non bollata, purchè nel loro contesto si faccia risultare della condizione di povertà del candidato, mediante citazione dell'attestato dell'Autorità di P. S.

I certificati del casellario giudiziario saranno rilasciati in esenzione dal bollo, purchè la richiesta sia trasmessa al procuratore del Re, per il tramite del podestà, e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza.

L'adempimento delle condizioni di cui al presente articolo, non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione a tale riguardo è insindacabile.

Art. 3.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore a due mesi da quella di pubblicazione del presente decreto sotto pena di esclusione dal concorso.

La legalizzazione della firma, da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'art. 2, insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 5.

E' in facoltà dell'Amministrazione di sottoporre eventualmente gli aspiranti ad una prova orale di esame al fine di stabilire se effettivamente essi abbiano la richiesta conoscenza pratica della lingua francese.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano conseguito la semplice idoneità senza essere compresi nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto ad essere nominati.

Art. 7.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454 e nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale e degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, rispettivamente a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-18 e di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, e negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale e degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie nell'A. O.;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XI, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

e) nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 23 del predetto decreto.

Art. 8.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro: CIANO.

(3767)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a 13 posti di archivista all'estero di 2ª classe.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1708;

Determina:

Art. 1.

E' indetto un concorso a tredici posti di archivista all'estero di 2ª classe (gruppo *C*, grado 10°) nel ruolo del personale d'ordine del Ministero degli affari esteri, riservato agli impiegati di grado 9° (archivisti capi) e 10° (primi archivisti) del predetto ruolo, nonchè ai cancellieri di gruppo *C*.

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni predette, vogliono partecipare al concorso dovranno farne domanda in carta bollata da L. 6. La domanda dovrà essere inoltrata, per via gerarchica, alla Direzione generale del personale e dell'Amministrazione interna non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

L'ammissione al concorso sarà disposta con decreto Ministeriale da comunicarsi alla Corte dei conti.

Art. 4.

L'esame di concorso consterà di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1° nozioni di storia contemporanea dal Trattato di Vienna (1815) ai nostri giorni, e di geografia fisica, politica e commerciale;

2° traduzione dall'italiano in francese;

3° leggi organiche fondamentali dello Stato fascista;

4° organizzazione e funzionamento degli archivi con speciale riguardo all'ordinamento degli uffici e dei servizi del Ministero degli affari esteri sia presso l'Amministrazione centrale che all'estero.

La prova orale avrà per oggetto le materie delle prove scritte e comprenderà inoltre nozioni elementari di statistica.

I candidati potranno, nell'istanza di ammissione al concorso, chiedere di sostenere prove supplementari di altre lingue oltre il francese.

Le prove di esame si svolgeranno nei giorni e nei locali che saranno indicati con apposito avviso.

Art. 5.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento delle prove di esame, alle operazioni della Commissione esaminatrice, alla formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria dei vincitori saranno osservate le disposizioni contenute nel cap. VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati i quali avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se i candidati non ottengano almeno la votazione di sette decimi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro: CIANO.

(3765)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso per titoli e per titoli ed esami a dieci posti di veterinario capo nel ruolo dei veterinari del Corpo sanitario coloniale (grado 8°, gruppo A).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV, della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per titoli e per titoli ed esami a dieci posti di veterinario capo nel ruolo dei veterinari del Corpo sanitario coloniale (grado 8°, gruppo *A*);

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli e per titoli ed esami a dieci posti di veterinario capo nel ruolo dei veterinari del Corpo sanitario coloniale (grado 8°, gruppo *A*).

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) veterinari delle Amministrazioni dello Stato, di grado pari e del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) ufficiali veterinari delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

c) veterinari dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, di grado pari a quello dei posti messi a concorso o del grado immediatamente inferiore, qualora siano provvisti della anzianità prescritta per la promozione al grado 8°.

Il concorso sarà solo per titoli per coloro che già rivestano nel ruolo di appartenenza il grado 8° o abbiano diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo di L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti che dovranno sostenere gli esami indicheranno altresì nella domanda la lingua estera (francese, inglese o tedesca) nella quale intendono sottoporsi alla prova e se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue, specie di quella in uso nelle Colonie italiane, intendano sostenere.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda; ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta da bollo da L. 4, di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice-segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) dei titoli di studio, in originale o in copia autentica legalizzata ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

Il Ministero dell'Africa Italiana richiederà, alle Amministrazioni dalle quali i concorreni dipendono, lo stato matricolare civile per gli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo e la copia dello stato di servizio militare degli aspiranti, ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domade di ammissione ai concorsi suddetti.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale e verteranno sul seguente programma:

Prove scritte:

1. - Etiologia e profilassi delle seguenti malattie infettive e parassitarie del bestiame:

Peste bovina - Pleuro-polmonite essudativa dei bovini - Afta epizootica - Peste equina - Piroplasmosi (diverse forme) - Tripanosomiasi (morbo coitale maligno, surra, nagana ecc.) - Carbonchio ematico - Carbonchio sintomatico - Setticemie emorragiche - Morva - Tubercolosi bovina ed aviaria - Actinomicosi - Actinobacillosi - Botriomicosi - Rabbia - Tetano - Vaginite granulosa - Aborto epizootico dei bovini - Melitococcia delle capre - Aborto infettivo equino - Vaiuolo (ovino, bovino, equino) - Adenite equina - Febbre tifoide del cavallo - Farcino criptococcico - Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre - Malattie infettive dei suini - Malattie infettive del pollame - Rogna degli equini, dei camellidi, delle pecore e delle capre.

2. - Igiene e zootecnica in generale - Suolo - Acqua - Aria - Ricoveri animali, arnesi di copertura, di protezione, di contenzione, di lavoro - Alimentazione - Metodi di conservazione dei foraggi - Economia dell'alimentazione secondo i vari regimi di essa.

3. - Razze - Specie - Famiglie e loro significazione.

Natura e modi, leggi e dottrina della ereditarietà - Scelta di riproduttori - Metodi di riproduzione - Fecondazione artificiale - Criteri da seguire per il miglioramento dell'industria zootecnica in una determinata zona di allevamento - Animali lattiferi - Igiene della produzione del latte alimentare.

Prove pratiche:

1. - Microscopia, microbiologia o parassitologia applicata all'igiene ed alla patologia tropicale.
2. - Clinica medica veterinaria.
3. - Ispezione delle carni da macello.

Prova orale:

1. - Materia delle prove scritte.
2. - Profilassi immunizzante - Sieri vaccini ed altri prodotti immunizzanti e diagnostici per uso veterinario.
3. - Ordinamento sanitario delle Colonie.
4. - Ordinamenti-politico-amministrativi delle Colonie.
5. - Conoscenza di almeno una lingua estera (francese o inglese o tedesca).

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi e nelle prove scritte e nelle prove pratiche non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale i candidati dovranno ottenere una votazione di almeno sette decimi in ogni materia di esame.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale e purchè siasi raggiunta la votazione di sette, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua che il candidato mostrerà di conoscere in base a titoli di studio od esami, in modo di poterla parlare e scrivere correttamente; e mezzo punto se la prova di esame è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Art. 9.

Il giudizio sui titoli e sugli esami dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) di un consigliere di Stato, presidente;

b) di due docenti ordinari delle Regie università specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami;

c) dell'ispettore generale capo di sanità del ruolo dei medici del Corpo sanitario coloniale;

d) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali.

Per la prova di lingue estere la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Per le lingue in uso nelle Colonie italiane la Commissione potrà aggregarsi un interprete di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 10.

Per il giudizio sui concorrenti ciascun commissario dispone di venti punti di cui dieci per la valutazione dei titoli e dieci per il giudizio sugli esami per coloro che hanno l'obbligo di sottoporvisi o per la valutazione del titolo di diritto al grado 8° per coloro che hanno diritto a conseguire tale grado senza sostenere i prescritti esami.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno settanta punti su cento.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 11.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 12.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori del concorso anzidetto non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsi dal precedente art. 11.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1937 - Anno XV.

Il Ministro per l'Africa Italiana:
LESSONA.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(3751)

REGIA PREFETTURA DI MANTOVA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto numero pari del 5 agosto u. s., con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Mantova al 30 novembre 1935 e formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 16 febbraio 1937-XV;

Visti gli articoli 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse e per il posto a fianco indicato, il candidato:

Magri dott. Bindo per posto di Acquanegra sul Chiese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Mantova, addì 18 ottobre 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(3760)

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto numero pari del 14 luglio 1937, con il quale veniva approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1935 e formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 16 febbraio 1937;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Riscontrate le indicazioni fatte nelle rispettive domande dalle due prime classificate, delle sedi alle quali in ordine di preferenza hanno inteso concorrere;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse e per i posti a fianco indicati le seguenti candidate:

1° Capo Tea, per la sede di Borgoforte.

2° Leali Orestilla, per la sede di Bigarello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 18 ottobre 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(3761)

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto numero pari del 5 luglio u. s., con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1935 e formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 26 febbraio 1937-XV;

Visti gli articoli 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie e l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Riscontrate le indicazioni fatte nelle rispettive domande dai due primi classificati delle sedi alle quali in ordine di preferenza hanno inteso concorrere;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse e per i posti a fianco indicati i seguenti candidati:

1° Fatti dott. Aldo, per il posto di S. Giorgio M.

2° Truzzi dott. Gino, per il posto di Roverbella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 18 ottobre 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(3762)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.